



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 4 dicembre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 9375 del 9 maggio 2008, pervenuta a questa Sezione in data 12 maggio 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Cernobbio (Co) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cernobbio (Co);

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Cernobbio (Co) ha chiesto alla Sezione di rendere parere circa i parametri con i quali è possibile integrare la parte variabile del fondo per le risorse decentrate 2008 di cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999, per un Ente di settemila abitanti che abbia rispettato il patto di stabilità.

Sull'ammissibilità della richiesta

La richiesta di parere in esame è formulata ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*". Tale funzione consultiva è compresa nell'ampio quadro di competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta.

Quanto all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, limitando l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (nel caso del comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Inoltre si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art.7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

In tal senso, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha già precisato che "non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

Pertanto, sotto il profilo della legittimazione soggettiva, la richiesta in oggetto, proveniente dal Sindaco del Comune di Cernobbio (Co), deve essere presa in esame.

Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, si osserva che la richiesta di parere non risulta, allo stato degli atti sottoposti alla Sezione dal soggetto richiedente, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso; risulta inoltre rientrare nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla corretta interpretazione di norme in materia di spesa degli enti locali; infine, ha carattere generale.

Pertanto, la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Cernobbio (Co) è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

NEL MERITO

Con riferimento al caso di specie, la Sezione osserva che l'oggetto del quesito attiene all'applicazione di norme contenute in un CCNL, segnatamente l'art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 per il personale non dirigenziale del Comparto Regioni ed Autonomie locali, che dispone :"*In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio*".

Come questa Sezione ha più volte affermato (cfr. le deliberazioni Sez. controllo Lombardia n. 39/pareri/2007 del 4 ottobre 2007, n. 41/pareri/2007 dell'11 ottobre 2007 e n. 45 del 18 giugno 2008), non può essere reso parere su fattispecie inerenti all'interpretazione di norme della contrattazione collettiva

né su quesiti che investano direttamente scelte discrezionali e gestionali riservate alla competenza dell'amministrazione, in ossequio ai richiamati parametri di ammissibilità dei pareri richiesti ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge n. 131/03.

Nel valutare la possibilità di integrare per l'esercizio in corso le risorse per il trattamento accessorio del personale, l'Amministrazione dovrà comunque tener conto dei vincoli legislativi relativi alla spesa per il personale, di seguito richiamati, ed in relazione ai quali il parere viene rilasciato.

In particolare, l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa è subordinata al rispetto del patto di stabilità interno e deve essere coerente con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che dispone che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, comprese quelle indicate nell'art. 76, 1° comma del D.L. n.112/2008, convertito in L. n.133/2008, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Eventuali deroghe a tale disposizione, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio 2008, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto .

Inoltre, l'art.76, 5° comma del richiamato D.L. n.112/2008 (convertito nella L. n.133/2008) ha introdotto un ulteriore parametro di riferimento cui ancorare la spesa del personale, disponendo che *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*, con ciò specificando l'esigenza di "contenimento della dinamica retributiva" già prevista nell'art. 1, comma 557 della Legge Finanziaria 2007.

La nuova disposizione normativa ha quindi individuato nella spesa per la contrattazione integrativa, la quota di spesa per il personale (che è definita parte della spesa corrente complessiva) su cui operare specificamente la riduzione. Alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale

rispetto al complesso delle spese correnti va inoltre riconosciuto carattere d'immediata obbligatorietà (in tal senso si è già espressa la Corte dei conti, Sez. Contr. Veneto, con deliberazione n. 120/2008/cons dell'8 ottobre 2008).

Pertanto, per accertare la possibilità o meno di aumentare le risorse decentrate di cui al C.C.N.L. EE.LL. il Comune dovrà, a priori, verificarsi se siano state rispettate cumulativamente le condizioni poste dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e dall'art. 76, co. 5, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008; fermo restando il rispetto dei parametri specifici previsti dall'art.8, commi 2 e 3 del C.C.N.L. EE.LL. 11/4/2008 e delle modalità di cui all'art. 31 del C.C.N.L. EE.LL. 22/1/2004.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott. Massimo Valero)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 5 DICEMBRE 2008
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)